

**COPIA**



DATA 25-01-2016

**COMUNE DI CEGGIA**  
PROVINCIA DI VENEZIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 43 Del 30-11-2016**

**Oggetto: VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE STATUTO A.S.I. SPA - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA**

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. MARIN MIRKO SINDACO;

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:

<b>MARIN MIRKO</b>	<b>Presente</b>
<b>NADALON KATIUSCIA</b>	<b>Presente</b>
<b>LORENZON PAOLO</b>	<b>Presente</b>
<b>FLORIAN SILVIO</b>	<b>Presente</b>
<b>MANZATTO MILA</b>	<b>Presente</b>
<b>DALL'ORO CHIARA</b>	<b>Presente</b>
<b>PIVETTA SIMONE</b>	<b>Presente</b>
<b>SFORZIN MASSIMO</b>	<b>Presente</b>
<b>PARCIANELLO ANTONIO</b>	<b>Assente</b>
<b>BRAGATO MARA</b>	<b>Presente</b>
<b>BALDO STEFANIA</b>	<b>Assente</b>
<b>SEGANTIN PAOLO</b>	<b>Assente</b>
<b>RIGONI ERNESTO</b>	<b>Presente</b>

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE Sig. Androsani Alessandro;

Gli assessori esterni Sig.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

L'Assessore Pivetta illustra l'oggetto dando lettura di un suo intervento che qui si allega sub 1).  
Entra la Cons. Baldo Stefania (presenti 11).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

1. Veritas S.p.A. è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge attività di gestione di servizi pubblici locali quali il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare da ultimo secondo le previsioni dell'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, quali capitale interamente pubblico, attività prevalente (più dell'80%) a favore dei comuni soci, controllo analogo, ed ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo;
2. questo Comune, con atto consiliare n. 42 del 10.12.2011, ha deliberato la partecipazione a VERITAS S.p.A. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
3. questo Comune, assieme agli altri Comuni soci di VERITAS s.p.a., ha sottoscritto la sopra citata convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione *in house* a mezzo di VERITAS s.p.a.;
4. pertanto, l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di VERITAS S.p.A., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, attraverso il Comitato di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti legali dei Comuni;
5. la convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, che è stata deliberata da tutti i Consigli comunali e che è stata sottoscritta da tutti i Comuni soci, è lo strumento da tutti condiviso per l'esercizio associato dei servizi pubblici locali individuati nella medesima convenzione;
6. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di VERITAS s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;
7. questo Comune, con atto consiliare n. 55 del 14.12.2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dimostra la convenienza

- economica dello svolgimento del servizio pubblico nel territorio comunale a mezzo di una gestione in house providing e, in particolare, attraverso VERITAS S.p.A.;
8. VERITAS S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali soci;
  9. l'"Azienda Servizi Integrati S.p.A." in breve ASI S.p.A, è società a capitale interamente pubblico costituita nella forma di società per azioni nel 2002 a seguito di trasformazione da azienda speciale, che svolge, secondo il modello dell'in house providing in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave;
  10. a seguito di un'operazione di integrazione, VERITAS s.p.a. ha acquisito il controllo di ALISEA s.p.a. e, contestualmente, i Comuni soci (Jesolo, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto) di quest'ultima hanno fatto il loro ingresso in VERITAS s.p.a.;
  11. conseguentemente, i Comuni da ultimo citati hanno aderito alla predetta convenzione intercomunale, in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali è stato accettato integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;
  12. il Comitato di coordinamento e controllo, con deliberazione del 31 ottobre 2013, ha approvato, in attuazione dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012, una relazione tecnico-economica che dà atto dell'economicità e dell'efficienza delle gestioni di servizi pubblici locali a mezzo di ALISEA s.p.a. e della loro conformità al diritto comunitario;
  13. ALISEA svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio dei predetti enti locali;

**Considerato che**

14. l'art. 147 comma 1 del D.lgs 152/2006 prevede che *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;
15. la Regione Veneto con L. 27 aprile 2012 n. 17, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini del governo delle risorse idriche ha suddiviso il proprio territorio in otto ambiti territoriali ottimali così come meglio individuati nell'art. 2 della legge medesima;
16. il Comune di Ceggia era stato ricompreso nell'ambito territoriale ottimale denominato "Veneto Orientale" così come indicato nell'allegato A) alla L.R. 17/2012;
17. la Giunta Regionale della Regione Veneto con deliberazione n. 856 del 4 giugno 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2012, la variazione degli ambiti territoriali ottimali includendo i Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'ambito territoriale denominato "Laguna di Venezia" anziché nell'ambito territoriale ottimale Veneto

Orientale, accogliendo così le richieste dei suddetti comuni che hanno motivato la loro domanda con ragioni di comunanza di interessi, di omogeneità di territorio e possibilità di sinergie con i soci di Veritas S.p.A., ed una maggiore efficienza nella gestione integrata dei servizi da parte di un unico soggetto;

18. prima delle modifiche del perimetro dell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia", la gestione del servizio idrico integrato era stata affidata in via esclusiva alla società Veritas S.p.A., fino al 31.12.2018 con delibere dell'omonima Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Prot. n. 806/VI di verbale del 30 luglio 2008 e prot 779/XVI del 30.10.2013, oggi Consiglio di Bacino;
19. a seguito dell'allargamento del perimetro dell'ambito territoriale ottimale il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n. III di verbale della seduta del 25 marzo 2014 ha deliberato "*1. di stabilire, quale forma di gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli 11 comuni dell'area del basso Piave (Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave) la gestione in house 2. di affidare il servizio idrico integrato fino a tutto il 31.12.2018 per le motivazioni in premessa richiamate all'Azienda Servizi Integrati ASI S.p.A. con sede in San Donà di Piave Via Nazario Sauro n. 21...*", auspicando un processo di integrazione tra le società Veritas S.p.A. ed ASI S.p.A. da concludersi prima del 1° gennaio 2019;
20. l'art. 149 bis del D.lgs 152/2006 stabilisce che "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*";
21. in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 16 settembre 2014 ha invitato le società ASI S.p.A. e Veritas S.p.A. a presentare "*uno studio finalizzato a verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito*";
22. il Consiglio di Bacino con deliberazione dell'assemblea d'ambito n. 924 del 13 ottobre 2014 ha stabilito "*1) di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del*

*servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio”;*

23. l'art. 200 del D.lgs 152/2006 prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali che devono essere individuati e delimitati da ciascuna regione attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett f) del medesimo decreto;
24. da ultimo, con delibera del Consiglio Regionale n. 30 del 29 aprile 2015, la Regione Veneto ha suddiviso il proprio Territorio in nove ambiti territoriali ottimali;
25. l'art. 3 comma 1 della L.R. 52/2012 stabilisce che *“Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale”;*
26. con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato **“Venezia”** 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia, oltre al Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);
27. il Comune di Ceggia appartiene al suddetto bacino territoriale provinciale;
28. le disposizioni contenute nell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13.8.2011, come modificato dalla Legge 190/2014, stabiliscono che: *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente”;*
29. che il Comune, nelle more della costituzione e del funzionamento del Consiglio di Bacino, ente cui spetta, tra l'altro, la competenza per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ha da ultimo stabilito con deliberazione n. 55 del 14.12.2013 ai sensi e per gli effetti

dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso Veritas S.p.A. e/o società dalla stessa controllate, ivi incluse in particolare Alisea S.p.A., il cui affidamento pertanto prosegue sino al 31 dicembre 2038 fatta salva ogni diversa eventuale scadenza determinata dalla normativa sopravvenuta;

30. che il Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", nelle more delle deliberazioni in merito all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'ambito di riferimento, con delibera dell'assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 ha stabilito, tra l'altro, di ritenere opportuno un allineamento delle diversificate scadenze dei servizi gestiti dalle società Veritas S.p.A., Alisea S.p.A. ed Asvo S.p.A. nel territorio dei comuni serviti;

**Dato atto che**

31. l'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

32. in data 19 marzo 2015 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei soci azionisti di Veritas S.p.A. ha preso atto del Piano di Razionalizzazione delle partecipate di Veritas S.p.A. che avrebbe pertanto potuto essere recepito dagli enti locali nei propri piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/3/2015;

33. il Comune di Ceggia pertanto in ottemperanza alla disposizione normativa di cui sopra ha approvato con delibera del 4 n. 27.03.2015 un piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie;

34. in coerenza con il piano approvato dagli enti locali soci Veritas S.p.A. con delibera dell'Assemblea ordinaria del 26 giugno 2015, ha approvato il "*Piano di razionalizzazione e gestione delle partecipazioni di Veritas S.p.A. 2013 – 2016*";

35. in data 17 marzo 2016 il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni soci di Veritas S.p.A. ha approvato, da ultimo, il Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016;

36. nello stesso giorno il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. ha deliberato di approvare il "*Piano di Razionalizzazione e gestione delle Partecipazioni di Veritas S.p.A. – Anni 2013 – 2016 – stato di avanzamento e di attuazione – versione aggiornata a marzo 2016*";

37. tale piano di razionalizzazione nella versione aggiornata prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di progetti di aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A.;

38. le società ASI S.p.A., ALISEA S.p.A., Veritas S.p.A., per le ragioni sopra descritte ed anche al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate nonché al fine del conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, hanno elaborato pertanto dei progetti di integrazione al fine di rendere possibile la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento, che allegati al presente atto sub A) ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
39. tali progetti di integrazione sono suddivisi in diverse fasi<sup>(1)</sup>: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. da parte di Veritas S.p.A.; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI spa ; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A.;
40. le operazioni societarie sopra descritte verranno effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
41. nell'ambito delle operazioni di integrazione suddette, il Comune di Venezia sottoscriverà un aumento di capitale sociale a lui riservato mediante conferimento di beni strumentali alle attività di Veritas S.p.A. sulla base di specifica perizia di stima;
42. allo scopo di dare attuazione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie come descritto nelle premesse che precedono sono state predisposte le perizie allegate sub B1) B2) B3) e B4) al presente atto e che ne costituiscono parte integrante ed essenziale;
43. al fine di dare attuazione al progetto di integrazione di ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. secondo le fasi descritte nella premessa 39 che precede, si rende altresì necessario apportare delle modifiche allo statuto di ASI secondo lo schema allegato sub C);
44. in considerazione dei progetti d'integrazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. i comuni soci delle società, anche in considerazione dell'esercizio su Veritas S.p.A. del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, hanno predisposto uno schema di patti parasociali allegato D) al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
45. in considerazione del contenuto dei predetti patti parasociali sarà necessario apportare modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. così come evidenziate nello schema di Statuto allegato sub E), ferme

---

<sup>1</sup> Da verificare e/o integrare come da progetti di integrazione e da perizie

restando le altre modifiche che si rendessero necessarie in considerazione delle citate operazioni straordinarie;

46. a seguito delle predetti operazioni societarie, quei Comuni, che non siano già soci di VERITAS s.p.a., devono aderire alla più volte citata convenzione intercomunale in forza di apposite deliberazioni consiliari con le quali accettano integralmente il contenuto sia dello statuto di VERITAS s.p.a. che della convenzione;

Ritenuto che

47. i servizi, oggetto della presente delibera, svolti da VERITAS S.p.A. anche attraverso società da essa controllate o partecipate costituiscono servizi pubblici locali anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificati da apposite delibere comunali;
48. i servizi pubblici locali, in base allo stesso diritto comunitario, costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono tutte le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (cfr. art. 106, par. 2 TFUE; art. 14 TFUE);
49. le operazioni societarie straordinarie descritte, che hanno luogo in considerazione di espresse previsioni legislative consentono il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente locale quanto alla necessità di garantire ai cittadini una gestione efficiente efficace ed economicamente conveniente dei servizi di interesse generale, come emerge anche dalla documentazione allegata alla presente delibera;

**Considerato che:**

50. le operazioni societarie, come quelle qui considerate, sono coerenti con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ove si prevede, al fine di «consentire economie di scala» e di «massimizzare l'efficienza del servizio», la regola che «i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica» devono essere necessariamente organizzati «su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei» la cui dimensione «di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale» (comma 1, art. ult. cit.);
51. le aggregazioni tra gestori di servizi pubblici sono inoltre coerenti con le indicazioni fornite dal legislatore per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni: art. 1, comma 611 e segg. della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ove si indica – tra i criteri di razionalizzazione delle predette società con partecipazione pubblica – la «aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica» [comma 611, lett. d) dell'art. cit.]; ed ora art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ove si prevede che i piani di razionalizzazione sono adottati qualora vi sia la «necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4» [così al comma 2, lett. g) dell'art. cit.] ;



52. con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale ottimale, è coerente con il sopravvenuto «*principio di unicità*» della gestione per ciascun ambito [artt. 147, comma 2, lett. b), 149-bis comma 1 e 172 del d.lgs. n. 152/2006 come modificati dall'art. 7, comma 1, lett. b), n. 4) del d.l. n. 133/2014 nonchè dall'art. 1, comma 615 della l.n. 190/2014];

**Posto che:**

53. l'art. 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];

54. dunque, in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;

55. in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. legge n. 190/2014, prevede che: «L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

56. il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato;

57. dunque, (anche) in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;

58. al fine di assicurare ampia pubblicità alle operazioni societarie in questione, la presente delibera viene pubblicata sull'Albo Pretorio comunale, sul sito web istituzionale del Comune, sul sito web istituzionale delle società interessate dalle predette operazioni societarie nonché sul sito web istituzionale delle autorità d'ambito competenti;
59. del resto, l'art. 3-bis, comma 2-bis del d.l. n. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del d.lgs. n. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);
60. al fine di ottenere il formale riconoscimento della prosecuzione delle gestioni in corso, il progetto di integrazione qui considerato dovrà essere, prima dell'effettuazione delle relative operazioni di integrazione/aggregazione, autorizzato dalle competenti autorità d'ambito che, anche ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, sono competenti in via esclusiva in merito all'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, all'affidamento ed ai relativi controlli.

**Visti:**

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 34, commi 20 e segg.; D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni; in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- la legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Dopo la seguente discussione:

Bragato: chiede all'Assessore se questa deliberazione sarà uguale a quelle che dovranno approvare gli altri Enti che fanno parte di ASI, chiedendo il loro numero e se altri Comuni abbiano già provveduto alla sua approvazione; aggiunge di aver fatto queste richieste dal momento che in passato sono stati commessi degli errori e voleva essere rassicurata al riguardo.

Ass. Pivetta: rileva, innanzitutto, che la scadenza del 30 novembre era stata tra i Comuni interessati, aggiungendo che hanno già deliberato sia Jesolo che Torre di Mosto, aggiungendo che per questo Comune ciò comporterà un'entrata di € 150.000,00 e non di € 200.000,00 come detto prima. I Comuni interessati sono 12, tutti quelli che rientrano in ASI.

Sindaco: comunica che i patti parasociali saranno approvati anche da tutti i Comuni che fanno parte di Veritas.

Rigoni: formula un intervento, come di seguito riportato: “Il Gruppo movimento 5 stelle di Ceggia, ritiene che la nuova normativa di disciplina delle partecipate ha seguito di fatto una logica alquanto anacronistica, non al passo con i tempi soprattutto per quanto riguarda l'accorpamento, l'aggregazione e la fusione delle partecipate. E' noto a tutti che negli ultimi anni per non dire sempre il legislatore e quindi la politica si è trovata (affannata) a rincorrere il cambiamento della società sia nell'ambito culturale sia (che) nell'ambito economico subendone passivamente gli effetti. Il futuro non si subisce ma si progetta per tempo.

Nel caso in esame non si è considerato che oggi e sempre più in futuro, tutte le attività imprenditoriali necessitano di competenze specifiche che devono essere costantemente aggiornate. L'innovazione nei sistemi produttivi aziendali è essenziale nell'economia e nella sostenibilità dell'azienda pertanto la stessa deve concentrarsi su un unico scopo sociale. Seguire più attività anche molto diverse le une dalle altre e non concentrare tutte le forze aziendali in un'unica direzione alla lunga non paga e i cittadini si troveranno a subirne i costi in termini di denaro con bollette e di servizio non più al passo coi tempi.

Come si evince dai dati forniti sul raffronto delle tariffe per la fornitura del servizio idrico integrato, ASI ha offerto un servizio pubblico di buona qualità al nostro territorio con i costi più bassi di tutto il Veneto. Questo sta ad indicare che la stessa aveva una struttura amministrativa e organizzativa giustamente dimensionata per le utenze a suo carico e per il numero di comuni serviti e non necessitava di alcun intervento riorganizzativo societario; questo analogamente per ALISEA.

Se si volevano creare delle fusioni societarie per migliorare il servizio e rendere più efficienti i parametri costi/benefici forse bisognava guardare al Veneto Orientale come ambito territoriale sufficiente per creare delle economie di mercato. E quindi dare vita ad unica azienda tra ALISEA e ASVO per la gestione dei rifiuti e semmai tra ASI e Basso Livenza per la gestione del servizio idrico. E' inoltre inaccettabile come stabilito nei patti parasociali l'affidamento fino al 31.12.2038 del servizio idrico integrato e della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Questi vincoli a lunga scadenza (22 anni) non permettono a nessun'altra società pubblica o privata di poter concorrere ad un servizio alternativo magari con costi e funzionalità migliori”.

Sindaco: osserva che il Cons. Rigoni contesti la normativa nazionale.

Rigoni: afferma di aver inteso contestare il metodo, per fare poi riferimento all'Ambito di intervento della Marca Trevigiana in cui il servizio di raccolta rifiuti è stato assegnato alla Contarina e quello idrico alla Sinistra Piave, quindi non ad un unico operatore. Gli pare, inoltre, che la Contarina sia più efficiente di Veritas e ritiene che, visto che Veritas dovrà occuparsi di un territorio che va da Cona a Bibione, non ci sarà alcuna efficienza e crede che sarebbe stato meglio

se si fossero tenuti 2 ambiti distinti, esplicitandoli. Teme, invece, che la dimensione mastodontica di Veritas, che si occupa di una miriade di funzioni, come la collocazione delle passerelle a Venezia quando c'è l'acqua alta, farà sì che parlare di efficienza sarà difficile. Per cui, ritiene che si dovrà fare molta attenzione.

Sindaco: afferma di rispettare le opinioni del Consigliere e, poi, formula due puntualizzazioni.

Circa la durata dei patti parasociali fino al 2038 è perché i Sindaci hanno ritenuto che i servizi comunali relativi all'acqua ed all'asporto rifiuti, restassero il più possibile sotto il controllo pubblico. Circa le condizioni di efficienza di Veritas, riporta alcune considerazioni fatte all'indirizzo di ASI, in cui si rilevava che con Veritas si sarebbero ottenute delle consistenti economie di scala e questa è una delle ragioni per cui si è pensato di fare l'accorpamento. Inoltre, ASI resterà per la gestione delle infrastrutture, mentre per la parte amministrativa ci sarà Veritas, che avrà il controllo di ASI. Aggiunge che nel C.d. A. di Veritas ci sarà un rappresentante di questo territorio. Rileva come la normativa statale abbia imposto una strada da seguire e loro, con i patti parasociali, abbiano cercato di farlo cercando di tutelare il territorio il più possibile.

Bragato: per dichiarazione di voto, afferma che questo presente è frutto di un percorso iniziato da lontano. Ci tiene a ricordare nello scorso Consiglio ogni volta che si parlava di questo tipo di operazione, frutto della scelta del legislatore, l'attuale Maggioranza diceva che si sarebbe entrati a far parte di un "carrozzone" ed ostacolava sempre le operazioni; adesso che loro sono in maggioranza e devono collaborare con altri enti, hanno cambiato atteggiamento. Loro, in coerenza con quanto fatto in passato, si dicono disposti a collaborare ed augura buon lavoro e coglie l'occasione per ricordare il "tesoretto" che potranno spendere adesso, quindi annuncia il voto favorevole.

Florian: per dichiarazione di voto, afferma che come ex capogruppo, si sente chiamato in causa e dice che quelle considerazioni erano frutto di un diverso atteggiamento del legislatore, mentre adesso, come ha spiegato bene il Sindaco, si è potuto scegliere la via che sia la migliore per il Comune.

Rigoni: annuncia il suo voto fermamente contrario, non perché contro le fusioni, ma perché contro operazioni di queste dimensioni, con la costituzione di una aggregazione con una società che non è efficiente, andando ad aggravare la situazione. Aggiunge che ci sono forze politiche che si sono mosse per fare queste aggregazioni le quali faranno scomparire le peculiarità, come gestione, di questo territorio.

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi da parte del Responsabile del servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con voti** favorevoli 10 contrari 1 (Rigoni) astenuti 0; espressi in forma palese da 11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo statuto di A.S.I. spa allegato C) alla presente deliberazione;
3. di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte: a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al 25,16% del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. 20.880 azioni, al valore di stima di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00<sup>(2)</sup>; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A. da parte di Veritas S.p.A. previa modifica dello statuto di ASI spa medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente deliberazione<sup>(3)</sup>; c) aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura<sup>(4)</sup>; d) ulteriore aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro<sup>(5)</sup>; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B1) B2) B3) B4);
4. di approvare, per quanto di competenza e di interesse, le connesse operazioni societarie straordinarie che includono le menzionate cessioni di azioni e gli aumenti di capitale sociale di Veritas S.p.A. riservati rispettivamente al Comune di Venezia e agli enti locali azionisti di ASI S.p.A. e i citati progetti di fusione;
5. rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;
6. di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) D1) D2) D3) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto

---

<sup>2</sup> Da verificare e/o integrare come da progetti di integrazione e da perizie

<sup>3</sup> Da verificare e/o integrare come da progetti di integrazione e da perizie

<sup>4</sup> Da verificare e/o integrare come da perizie

<sup>5</sup> Da verificare o integrare come da progetti di integrazione e da perizie

di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, così come da schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);

7. di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.

**Con voti** favorevoli 10 contrari 1 (Rigoni) astenuti 0 separatamente espressi in forma palese da 10 consiglieri presenti e votanti

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

## OGGETTO

VERITAS SPA ASI S.P.A. ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - APPROVAZIONE STATUTO A.S.I. SPA - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ceggia, 25-11-2016

IL CAPO UFFICIO  
F.to Borin Agnese

---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ceggia, 25-11-2016

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
F.to Borin Agnese

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to MARIN MIRKO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Androsani Alessandro

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 Co. 1 D.Lgs 267 del 18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio.

Ceggia, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Borin Agnese

---

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs 267 del 18.08.2000).  
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_

Ceggia, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Androsani Alessandro

---

Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 25-01-2016 al 09-02-2016 (art. 124, comma 1, D.Lgs 267 del 18.08.2000) pubblicazione n. 610.

Ceggia, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Borin Agnese

---

Copia conforme all'originale

Ceggia, lì 25-01-2016

L'incaricato